

La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati.

V Convegno Nazionale sulle attività
negli Spazi Confinati
New perspectives in Confined
Spaces Safety



Massimo Peca
Ispettore tecnico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legislazione – la certificazione dei contratti

1) Cos'è?

È un requisito obbligatorio previsto dal DPR 177/2011 che rimanda al decreto legislativo 276/2003 (attuazione della legge delega “Biagi”: n. 30 del 2003) per la procedura da seguire, anche se non ha nessuna attinenza con la salute/sicurezza dei lavoratori

Legislazione – la certificazione dei contratti

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Articolo 75 - Finalità

1. **Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro**, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.

...

Art. 78 - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche

1. **La procedura di certificazione è volontaria** e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.

2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:

a) **l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro** che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;

b) **il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;**

...

Legislazione – la certificazione dei contratti

2) Quando serve?

- *tutte le volte che si utilizzano lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato;*
- *si appaltano o sub appaltano lavori negli ambienti da committenti privati o pubblici.*

Legislazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati **può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:**

...

c) presenza di **personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale** relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, **assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto***, a condizione, **in questa seconda ipotesi, che *i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*** Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di **preposto**;

...

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ***non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati*** ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

...

Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.




Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.



Riproduzione vietata

Riproduzione vietata - creato con software Open Source e Linux

Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.



Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.




Riproduzione vietata - creato con software Open Source e Linux

Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.




Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.



Riproduzione vietata - creato con software Open Source e Linux

Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.



Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.



Legislazione – la certificazione dei contratti

3) Chi la rilascia?

Gli organismi previsti dall'articolo 76, comma 1 del DLGS 276/2003

Legislazione – la certificazione dei contratti

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Art. 76 - Organi di certificazione

1. **Sono organi abilitati alla certificazione** dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

a) gli **enti bilaterali** costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

b) le **Direzioni provinciali del lavoro e le province**, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

c) le **università pubbliche e private**, comprese le **Fondazioni universitarie**, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

c-bis) il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro**, *esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione* istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

c-ter) i **consigli provinciali dei consulenti del lavoro** di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento ...

Legislazione – la certificazione dei contratti

- È vero che il DPR 177/2011 non prevede la certificazione dei lavori appaltati (“contratti di appalto”), bensì dei “rapporti di lavoro”;
- ma, la **nota** 11649 del 27 giugno 2013 del MLPS afferma che “*...si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l'utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni...*”. Quindi, se questa è la ratio della norma...
- qual è la garanzia, per la sicurezza dei lavoratori, che offre la certificazione del contratto di lavoro?
- Ovvero, come può incidere la certificazione di un rapporto contrattuale di lavoro sulla specializzazione del personale impiegato se non entrando nel merito degli obblighi previsti per il datore di lavoro e ribaditi dall'articolo 2 del DPR 177/2011, durante l'iter della certificazione?
- In caso di infortunio (il 50% sono mortali - INAIL), che differenza c'è tra un lavoratore “in regola” ed uno che non lo è?

Legislazione – la certificazione dei contratti

4) Come si ottiene?

- Presentando una richiesta (*circolare MLPS 48/2004*) ad uno degli organismi previsti, presso...

	Direzioni territoriali del MLPS	Enti bilaterali	Università e Fondazioni universitarie	MLPS sede	Consigli provinciali CdL
dove	“...le parti stesse devono rivolgersi alla circoscrizione in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza nella quale sarà addetto il lavoratore... ” (art. 77 del DLGS 276/2003). In pratica, dove si svolgeranno le lavorazioni	Non sussistono limiti territoriali			
costi	Solo le spese dei bolli	A pagamento con importi diversi			

Criticità:

- gli aspetti di questa peculiare certificazione non sono stati regolamentati;
- il procedimento istruttorio è disomogeneo;
- la certificazione rilasciata potrebbe comportare anche responsabilità penali, poiché non si trattano solo aspetti economici. Anzi....

Legislazione – la certificazione dei contratti

- *l'organismo certificatore effettua una istruttoria e deve comunicare il suo esito (positivo o negativo), entro 30 giorni;*
- *la **composizione** delle commissioni delle DTL è inadeguata, ma può essere integrata da un ispettore tecnico o dalla collaborazione dello SPSAL;*
- *le eventuali richieste di integrazione, fanno decorrere nuovamente il termine (circolare MLPS 48/2004).*

Legislazione – la certificazione dei contratti

5) Quali sono i requisiti per ottenerla?

- dovrebbero essere il rispetto di quanto previsto dal DPR 177/2011 e dal DLGS 81/2008?
- nella **Circolare** del MLPS n. 48 del 2004 sono contenute le “linee guida alla certificazione”, ma l'obiettivo è l'attività appaltata con attenzione sull'**organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio** dedotto in contratto;
- si può traslare il concetto sulla sicurezza? Allora:
- **lista di controllo** DTL Vicenza (elaborata nel 2012) con proposta di coordinamento SSN-VVF
- **esempio istanza** di altro Organismo certificatore, tra i diversi.

Legislazione – la certificazione dei contratti

Principali carenze riscontrate nelle istruttorie tecniche:

- 1: assenza, insufficiente o inappropriata descrizione del luogo in cui lavorare e dei rischi associati agli ASloC nella valutazione dei rischi (DVR o POS) – giustificazione della necessità di entrare;
- 2: assenza della procedura di lavoro – assenza di addestramento pregresso sulla procedura (“*...adottata ed efficacemente attuata...*”);
- 3: assenza della procedura di emergenza, oppure carente, ad es., nella descrizione delle attrezzature necessarie (o errate), descrizione molto generica (solo con obblighi legislativi) nel piano di emergenza - assenza di esercitazioni (“*...adottata ed efficacemente attuata...*”);
- 4: insufficiente numero o inadeguata formazione degli addetti alle emergenze (es. classificazione PS errata e quindi n. ore insufficiente; assenza nel corso dei “*...rischi specifici dell'attività svolta...*” (DM 388), es. intossicazione e asfissia);
- 5: formazione generica di “base” e non specifica per gli ASloC (37,3 – DLGS 81/2008), oppure insufficiente (es. sbilanciata sui dispositivi anticaduta e poco sui rischi chimici);

Legislazione – la certificazione dei contratti

Principali carenze riscontrate nelle istruttorie tecniche:

- 6: assenza dell'idoneità sanitaria del datore di lavoro che esegue lavori negli ASIoC;
- 7: assenza o inadeguata descrizione delle pregresse esperienze professionali degli addetti (30% con esperienza triennale);
- 8: DPI inadeguati o assenti per rischi specifici (es. APVR con filtri errati, o autorespiratori inutili oppure non collaudati e senza riserva);
- 9: strumentazione di misura assente, inutile, inadeguata (O_2 , LEL, H_2S , oppure inesistenti misuratori di N, ecc..) o sulla quale non è stato fatto l'addestramento, le tarature, ...;
- 10: protocolli sanitari basati sulle attività in luoghi “normali” e non mirati ai rischi specifici degli ASIoC (25,1,b) - assenza dei sopralluoghi del medico competente in altri ASIoC;
- 11:

Legislazione – la certificazione dei contratti

6) Cosa accade se non si chiede o viene rifiutata e si effettuano comunque i lavori?

- Viene meno il requisito dell'idoneità tecnico-professionale e quindi si applica la sanzione prevista.
- Inoltre, nel caso non sussistano le condizioni dell'articolo 1655 del codice civile, l'appalto è illecito e quindi si aggiungono le altre relative sanzioni.

Legislazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

...

4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Legislazione – la certificazione dei contratti

Sanzioni

DLGS 81/2008 - Articolo 55, comma 1, lettera b) (26,1,a – **assenza idoneità tecnico professionale**):

arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.

DLGS 758/1994 - Articolo 20, comma 3:

Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. *(Assieme alla prescrizione relativa all'articolo 26, comma 1, lettera a), si impone la sospensione immediata di tutte le attività lavorative connesse all'assenza della certificazione del contratto di appalto)*

DLGS 276/2003 - Articolo 18:

...

5-bis (**Pseudo-appalto**). Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, **l'utilizzatore e il somministratore** sono puniti con la pena della **ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione**. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

eventualmente altre sanzioni, come il pseudo distacco dei lavoratori

L'attività ispettiva del Ministero

m. lps. 12.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000042.09-12-2010

CIRCOLARE N. 42/2010



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma - Roma, 09/12/2010
Prot. 28 / III / 0021622 / MA002.A003

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

Al Coordinamento tecnico delle regioni
e/o Direzione prevenzione Regione Veneto

LORO SEDI

e.p.c.

All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All' Ispettorato regionale del lavoro di Catania

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.

Gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza, connessi ai contratti d'appalto relativi a lavori in ambienti sospetti di inquinamento, come dimostra la lunga serie di infortuni mortali verificatisi negli ultimi anni, sono in molti casi disattesi, e pertanto si avverte l'esigenza di fornire indicazioni operative che consentano una uniforme applicazione normativa e al contempo una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori nell'adempimento di tali obblighi.

In particolare le carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attonano ad un mancato controllo e ad un'analitica verifica dell'atmosfera in ambiente confinato riconducibile ad una assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e

Gp/Cod. 1447

protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori e ad una insufficiente gestione dell'emergenza.

Tale scenario evidenzia la forte esigenza di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono al rischio in esame personale di aziende non necessariamente preparate ad affrontare tali specifiche evenienze.

La individuazione degli interventi non può che presupporre - in piena coerenza con le previsioni del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - un percorso che coinvolga le strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni pubbliche competenti in materia, le Regioni e le parti sociali, in modo da tener conto delle esigenze manifestate da ognuno e giungere a iniziative condivise, che vengano disseminate nella migliore maniera possibile.

In tale contesto, la volontà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - condivisa dal coordinamento tecnico interregionale - è quella di procedere, previa individuazione degli strumenti più idonei, a promuovere specifiche iniziative di tutela.

Il 7 Ottobre 2010 nell'ambito dell'evento "Ambiente e Lavoro Convention" in Modena si è già tenuta una riunione con le Regioni e con le parti sociali in ordine alle misure da adottare per contrastare gli infortuni, drammaticamente ripetitivi, nei lavori in ambienti confinati.

Le parti sociali, nello scambio di opinioni successivo alla esposizione del tema, hanno tutte manifestato indistintamente apprezzamento per l'iniziativa riconoscendo l'opportunità dell'intervento e hanno formulato l'auspicio che si possa procedere in tempi rapidi. Eguale posizione è stata espressa dalle Regioni, le quali hanno segnalato la esistenza di procedure di sicurezza già elaborate, per le lavorazioni in oggetto, da gruppi regionali e dall'ISPESL proponendo di elaborare procedure di sicurezza idonee allo scopo partendo da quelle già esistenti e sviluppandole in termini di ammodernamento e semplificazione. Inoltre, le medesime Regioni hanno espresso disponibilità nei confronti della proposta di indirizzare parte delle attività di vigilanza al contrasto delle situazioni di rischio, privilegiando la verifica di quei lavori, affidati in appalto, da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento.

Le iniziative di vigilanza e controllo delle attività a rischio

Premesso quanto sopra questa Direzione generale, unitamente alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, d'intesa con il Coordinamento tecnico interregionale, ritiene pertanto necessario promuovere una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su arpe

Gp/Cod. 1447

confinata (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono, al rischio in esame, personale non sempre preparato ad affrontare tali specifiche evenienze.

Considerata l'urgenza di porre in essere interventi immediati, nelle more che tali iniziative vengano definite anche dal Coordinamento tecnico interregionale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno, con la massima tempestività, ad elaborare specifici piani d'intervento, nelle realtà maggiormente interessate a tale problematica, effettuando un monitoraggio dei lavori in appalto di maggior rilevanza e potenzialmente più rischiosi presso le aziende ove sia maggiormente ipotizzabile tale tipologia di rischio.

Le risultanze di tale monitoraggio andranno condivise, nell'ambito degli uffici operativi previsti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, con gli organi di vigilanza territoriali ai fini della programmazione degli interventi ispettivi volti in particolare alla verifica:

- 1) della corretta e completa elaborazione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*) da parte delle aziende committenti;
- 2) delle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
- 3) dei contenuti e della "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- 4) dell'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.

I Comitati regionali di coordinamento verranno tempestivamente informati ed aggiornati in ordine allo svolgimento di tale attività, anche ai fini dell'opportuno coinvolgimento delle parti sociali.

Il monitoraggio dell'attività sarà curato rispettivamente dal coordinamento tecnico delle regioni e dalla Direzione generale per l'attività ispettiva.

Si fa presente da ultimo che tale iniziativa è stata portata all'attenzione del "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" - di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 81/2008 - nella riunione del 2 dicembre 2010 e che verrà ulteriormente esaminata nella prossima riunione del Comitato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Massimo Peca

Gp/Cod. 1447

Circolare 42 del 2010

Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.

L'attività ispettiva del Ministero

m_ips.12.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000013.19-04-2011



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Al Coordinamento tecnico delle regioni
c/o Direzione prevenzione Regione Veneto

All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.

Si fa seguito alla circolare n. 42/2010, con la quale si è inteso promuovere una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie, ecc.) e alla successiva nota dell'11 marzo 2011 con la quale sono state richieste le risultanze del monitoraggio previsto dalla richiamata circolare.

Dall'esame delle risposte pervenute, da parte di codeste Direzioni regionali e provinciali, è emerso che ad oggi, salvo una casistica limitata, non sono state intraprese iniziative condivise o coordinate con gli organi di vigilanza delle A.A.S.S.LL., competenti sulla specifica materia per difficoltà operative legate ad una non ancora piena attuazione del disegno organizzativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto, nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza, la costituzione di specifici Uffici "operativi" a livello provinciale.

Gp/Cod.1447

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Via C. DE LOLLIS, 12 - 00185 Roma
Tel. 06 4683.7273 - 7620 - Fax. 06 4683.7909
e mail: SegreteriaDGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it
dgattivitaIspettiva@mailcert.lavoro.gov.it

Pagina 1 di 2

Considerata però l'urgenza di porre in essere alcuni interventi immediati per contrastare il fenomeno infortunistico in tali ambiti particolarmente a rischio e comunque nelle more che tali iniziative coordinate con gli organi di vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale vengano definite, codeste Direzioni Provinciali del Lavoro **provvederanno ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti in esame anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.**

In particolare durante gli accessi si dovrà acquisire e verificare:

- 1) la corretta e completa elaborazione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*) da parte delle aziende committenti;
- 2) le misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
- 3) i contenuti e la "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- 4) l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.

I Comitati regionali di coordinamento verranno tempestivamente informati ed aggiornati in ordine allo svolgimento di tale attività, anche ai fini dell'opportuno coinvolgimento delle parti sociali.

Si invitano gli Uffici a dare tempestiva attuazione alle presenti indicazioni, fornendone riscontro alla scrivente Direzione generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo PENNESI

Gp/Cod.1447

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Via C. DE LOLLIS, 12 - 00185 Roma
Tel. 06 4683.7273 - 7620 - Fax. 06 4683.7909
e mail: SegreteriaDGAttivitaIspettiva@lavoro.gov.it
dgattivitaIspettiva@mailcert.lavoro.gov.it

Pagina 2 di 2

Circolare 13 del 2011

Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.

L'attività ispettiva del Ministero

m_ips.37.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0011649.27-06-2013



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione III - Coordinamento della vigilanza
ordinaria e tecnica



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 27/06/2013
Prot. 37 / 0011649 / MA007.A001

Alla DTL Ascoli Piceno

p.c. alla DRL Marche

SEDE

SEDE

Risposta a nota prot. 9828 del 06/05/2013

Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.

In riscontro alla nota su richiamata, inerente l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 ed in particolare l'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il comma 1, lett. c), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto". È opportuno evidenziare che la misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all'art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l'appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I, D.Lgs. n. 276/2003.

In merito al ricorso al subappalto, si fa presente e prevede che "in relazione alle attività lavorative in a non è ammesso il ricorso a subappalti, se non aut committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. I applicano anche nei riguardi delle imprese o dei i vengano subappaltate".

La certificazione dei contratti di lavoro, prevista obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.Lgs. n. scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l'utilizzo alto rischio di infortuni.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, il sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto comma 2, del D.P.R. n. 177/2011).

Inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 3, del artt. 2, comma 2 (subappalto), e 3, commi 1 e 2 (coor di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori a lavoratori autonomi all'interno della propria azie stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, com 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazio parte del D.P.R. n. 177/2011 è applicabile anche a chi di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavor

In caso di appalto o subappalto di lavori sv confinati, così come definiti, rispettivamente, dagli : D.Lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad ap D.P.R. n. 177/2011. La verifica dell'idoneità tecnico | del certificato di iscrizione alla camera di commercio a), D.Lgs. n. 81/2008), ma anche di quanto previsto d quanto interessa il caso di specie, in merito ai prov

datore di lavoro non ottemperò alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall'art. 26, comma 1, lett. a) e sanzionata dall'art. 55, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008).

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio ALLEGRI)

AM/GP cod. 10742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 06 4683.7620 - Fax. 06 4683.7908
e mail: Div03dga@lavoro.gov.it;
dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it

Pagina 1 di 3

AM/GP cod. 10742

MINISTERO DEL LAVORO E DE
DIREZIONE GENERALE PER L'
Via Flavia, 6 - 001
Tel. 06 4683.7620 - Fax
e mail: Div03dga@lavs
dgattivitaispettiva@mailcer

AM/GP cod. 10742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel. 06 4683.7620 - Fax. 06 4683.7908
e mail: Div03dga@lavoro.gov.it;
dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it

Pagina 3 di 3

Risposta del 27 giugno 2013

L'attività ispettiva del Ministero

Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno ... 2013, 2014, 2015, ...

*“Nell’esercizio dell’attività di vigilanza, infine, sarà posta particolare attenzione nell’individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su **aree confinate**, appalti che maggiormente espongono al rischio in esame personale non sempre preparato ad affrontare tali specifiche evenienze. Eventuali ulteriori iniziative volte a tutelare i lavoratori che potenzialmente potrebbero operare in **ambienti sospetti di inquinamento** potranno essere assunte e condivise nell’ambito dei Comitati regionali di coordinamento, secondo le indicazioni fornite nella circolare 42/2010.”*

Prassi amministrativa e considerazioni finali

- MLPS – interpello n. 10 del 2 novembre 2015 di Confindustria sul DLGS 272/1999 (**operazioni e servizi portuali**, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e **trasformazione delle navi in ambito portuale**). I decreti legislativi 271 e 272 del 1999 sono oggetto di un provvedimento di armonizzazione con l'81/2008 che non è ancora stato emanato, pur essendo stato redatto;
- Già prima dell'interpello non era possibile applicare gli articoli 2, comma 2 (**certificazione subappalti – ma il comma 1, lettera c), si: certificazione appalti - ?**) e 3, commi 1 e 2 del DPR 177/2011 quando il datore di lavoro non ha la “*disponibilità giuridica dei luoghi*”: caso che si manifesta sempre nelle operazioni di sbarco dalle navi straniere delle merci contenute nelle stive. Ricordiamo alcuni infortuni:
 - 13 marzo 1987: Ravenna, **13 morti** per asfissia e edema polmonare da HCN (acido cianidrico ed altro) a causa di un incendio durante le attività di **trasformazione** di una nave italiana.

Il problema non è di oggi, perché la storia si ripete:

- 3 dicembre 2000: La Spezia, **un morto** e un intossicato da AsH₃ (arsina) prodotta dal contatto dei lingotti di zinco con acqua o umidità per liberazione dell'idrogeno, **trasportati** da una nave straniera;
- 18 aprile 2001: Marghera, **un morto** per asfissia, molto probabilmente a causa della fermentazione residua (CO₂) del vino **trasportato** nella cisterna di una nave italiana;
- 30 maggio 2001: Marghera, **2 intossicati** da AsH₃ (arsina), come accaduto a La Spezia, in una nave straniera;
- 18 gennaio 2008: Marghera, **2 morti** per asfissia da CO₂ (anidride carbonica) a causa della fermentazione della soia **trasportata** con una nave straniera;

Prassi amministrativa e considerazioni finali

- a proposito degli ambienti... delle navi, le risoluzioni dell'IMO (International Maritime Organization):
 - ✓ A.864(20) del 27 novembre 1992
 - ✓ A.1050(27) del 30 novembre 2011
- hanno descritto molto bene quali sono. Non servirebbe il DPR 177/2001 (che sembra limitativo) per regolamentare i rischi, **basterebbero** il 272/1999, l'81/2008, l'IMSBC dell'IMO (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) adottato nel 2008 e entrato in vigore nel gennaio 2011, ed altro; ma...

Prassi amministrativa e considerazioni finali

- considerato che i vincoli previsti negli articoli citati sembrano molto qualificanti per i fini che il DPR si è prefisso (**tra cui spicca la certificazione dei contratti**), è mio parere che questo DPR **non soddisfi** il suo scopo fondamentale: disciplinare la *“qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati”*, anche in un settore economico che caratterizza il nostro Paese, che è innanzitutto una penisola: la cantieristica navale e le operazioni portuali;
- perciò, è mia opinione che il DPR 177/2011 sia una **risposta inadeguata ad un problema reale**: fare in modo che chi lavora in questi “ambienti” sia in grado di farlo correttamente;
- ma questo è un **problema generale** per tutti gli ambienti di lavoro, per di più considerando l'andamento peggiorativo dei dati infortunistici di quest'anno;

Prassi amministrativa e considerazioni finali

- la certificazione rappresenta, comunque, un **momento di verifica** dell'organizzazione della sicurezza dell'azienda richiedente: più o meno approfondito;
- esiste già una buona produzione di **indicazioni operative** su come lavorare in tali ambienti e sicuramente tale attività sarà sviluppata, meglio se da chi è deputato a farlo.....
- pertanto, penso che una componente fondamentale per la diminuzione di **tutti** gli infortuni (e delle malattie professionali) sia **un'accurata, omogenea, diffusa e costante attività di vigilanza specifica** non basata sulla febbrile rincorsa delle quantità numeriche, bensì sulla **qualità dell'intervento ispettivo**, che condizionerebbe, inoltre, le caratteristiche delle prestazioni consulenziali.

Le lavorazioni negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati: aspetti tecnici, legislativi e la certificazione dei contratti di lavoro in queste attività.

Grazie per l'attenzione

V Convegno Nazionale sulle attività negli Spazi Confinati
New perspectives in Confined Spaces Safety



Massimo Peca
Ispettore tecnico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

mpeca@lavoro.gov.it - 0444226962